



## COMUNE DI PISA

DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 61 DEL 19/09/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI PISA - SOC. NA.MI.RA SPGRA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DI CUI AL RICORSO N. 1048/2016 PENDENTE DINANZI AL TAR TOSCANA E DEL CONTENZIOSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE R.G. N. 1221/2021**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'area interessata dalla realizzazione del Porto di Marina di Pisa (area Ex Motofides), è oggetto dell'Accordo di Programma fra Regione Toscana, Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale e Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1111 del 14/10/2002;
- il suddetto Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Porto di Marina di Pisa quale opportunità di sviluppo e qualificazione dell'area costiera e delle infrastrutture portuali della Regione Toscana ha previsto la redazione di specifico Piano attuativo per la disciplina degli interventi ammissibili e la riqualificazione del contesto insediativo;
- l'intervento è stato sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale definita con Deliberazione dell'Ente Parco n. 78 del 25/06/2007;
- il Piano di Recupero dell'area Ex Motofides, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 14 Dicembre 2006, prevede la riqualificazione di un'area ritenuta "un'incoerente conclusione dell'edificato di Marina .... " di "forte impatto visivo provenendo da Pisa";
- il Piano di Recupero mirava alla realizzazione di un intervento che potesse costituire riferimento e connessione fra il parco, il mare, l'Arno e il centro urbano e dare la possibilità di una continuità visiva verso le Alpi Apuane attraverso il verde, attraverso gli edifici e soprattutto attraverso le passeggiate realizzate lungo i moli e le banchine del porto turistico;
- l'area in esame è solo in parte soggetta alla disciplina dello strumento urbanistico comunale ed è interessata da diversi vincoli di natura paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s. m. e i. sia quali aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D,Lgs 42/2004: DM 185/85, DM 108/52), sia quali aree vincolate ex lege (ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett f del D,Lgs 42/2004 in quanto comprese all'interno dei limiti del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli);
- il Regolamento Urbanistico vigente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/05/2017 (e successive Varianti), conferma l'assetto urbanistico – edilizio derivante

- dall'attuazione del Piano di Recupero sopradescritto con la Scheda Norma (SCN) n. 38.C – “Zona di recupero edilizio urbanistico complementare al porto turistico di Marina di Pisa”;
- la suddetta Scheda Norma “disciplina le porzioni territoriali esterne al Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli connesse funzionalmente alle parti incluse nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco come zona di recupero edilizio urbanistico funzionale con specifica previsione di stazione marittima .....” allo scopo di precostituire le condizioni urbanistiche perché sia definito ed approvato d'intesa fra le due amministrazioni .... secondo le procedure di legge un piano attuativo di esecuzione unitario dell'intero complesso di trasformazioni dirette alla realizzazione del porto turistico e delle attrezzature ad esso complementari”;
  - la Direzione Urbanistica – Edilizia Privata e l'Amministrazione Comunale hanno avuto cura di segnalare la complessità della situazione e l'importanza del sito sia dal punto di vista dello sviluppo economico e produttivo del territorio sia dal punto di vista paesaggistico allo stesso Parco e alla Regione Toscana (con nota prot. n. 63082 in data 08/07/2020);

**Valutati** i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 30/07/2020 con particolare riferimento alla disciplina dell'UTOE n. 15P (Litorale) così come più dettagliatamente descritta nella Relazione Tecnica All. 1 al presente provvedimento;

**Rilevato** che l'art. 77 della Disciplina di Piano prevede espressamente fra gli “Obiettivi di qualità, strategie e azioni”, la riqualificazione degli spazi pubblici del lungomare (ivi compresa la passeggiata di Marina di Pisa) e “degli spazi pubblici dell'area retro portuale attraverso un nuovo progetto che possa contemplare l'introduzione di nuove funzioni per favorire il processo di rigenerazione, prevedendo anche modalità di trasferimento di quantità edilizie da altri ambiti degradati o incompatibili con il contesto in cui sono collocati”;

**Considerato**, inoltre, che la suddetta disposizione riconosce la “strategicità dell'area e degli interventi connessi” e prevede che per questa ragione gli interventi e “le nuove funzioni” eventualmente proposte siano valutate anche attraverso tavoli tecnici con i soggetti coinvolti;

**Accertati**, pertanto, anche alla luce delle disposizioni del PIT/PPR della Regione Toscana, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015, l'importanza sovracomunale dell'intervento nel suo complesso e l'interesse pubblico delle opere di realizzazione del porto e delle attrezzature necessarie e complementari;

**Vista** la Convenzione per l'attuazione del Piano di Recupero approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 14/12/2016 ed “esteso” all'area disciplinata dalla SCN 38.C del Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa come riportato alle pagg. 6 e 21 della stessa “Convenzione per la realizzazione di un porto turistico alla foce dell'Arno in Località Marina di Pisa” (*“il Comune di Pisa ha ritenuto di dover estendere l'intervento, pur senza dotare tali aree di indice edificatorio e solo al fine di mitigare ulteriormente l'impatto delle opere previste..”*);

**Considerato** che la stessa è stata sottoscritta in data 28 Settembre 2007 (Rep. 54969 – Fascicolo n. 109) per definire “i rapporti obbligatori” fra il soggetto attuatore (Borello spa) e il Comune di Pisa ed ha per oggetto la realizzazione di un “porto turistico e di interventi edificatori aventi varie destinazioni ..” secondo il cronoprogramma espressamente previsto dallo stesso Piano di Recupero

(Relazione Descrittiva elaborato R2 – Paragrafo 4) e dall'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Rilevato**, in particolare, che secondo quanto indicato nella Convenzione (Rep. n. 54969/2007) la Società Borello (allora proprietaria di oltre il 50% delle aree interessate) avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e delle altre opere di infrastrutturazione esterne al perimetro del Piano (e ubicate nelle aree di proprietà del Comune di Pisa cui l'intervento viene "esteso" – c.f.r. pag. 21 Convenzione Rep. n. 54969/2007);

**Considerato che:**

- con successivo atto notarile la Soc. Borello è stata fusa con la Soc. Marano originando la Boccadarno Porto di Pisa srl poi divenuta Boccadarno Porto di Pisa spa;
- con ulteriore atto del 24/02/2012 la suddetta società ha assegnato parte del patrimonio alla Boccadarno Village spa;
- in data 09/10/2013 Boccadarno Village spa e Boccadarno Porto di Pisa spa hanno sottoscritto atto integrativo della Convenzione Rep. n. 54969/2007 impegnandosi fra l'altro a eseguire gli interventi descritti nel suddetto atto integrativo "entro i termini di validità del Piano di Recupero .. e quindi entro il 14/12/2016";
- le Società Boccadarno Porto di Pisa spa e Boccadarno Village spa hanno ceduto alla Società Namira Società di Gestione del risparmio per azioni con sede sociale in Via Duini a Milano beni immobili posti in Comune di Pisa Via Francesco Bartolani e Via della Foce, aree rientranti nel Piano di Recupero in esame, come da nota prot. n. 26928 del 10/03/2022 trasmessa dalla stessa Società Namira;

**Valutati** i contenuti della Delibera della Giunta Comunale n. 67/2013 così come più dettagliatamente illustrati nella Relazione Tecnica All. 1 al presente provvedimento;

**Considerato** che in data 9 Ottobre 2013 con atto Repertorio n. 38180/2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo della Convenzione Rep. n. 54969/2007 che conferma e integra le obbligazioni nei confronti del Comune di Pisa (Obbligazioni solidali per i soggetti attuatori e gli aventi causa) precisando quanto segue:

- "il progetto definitivo riferito alle opere di urbanizzazione primaria relative al primo stralcio della nuova viabilità perimetrale (fino alla rotonda di via Barbolani) e alle reti dei servizi deve essere presentato almeno 45 giorni prima dell'inizio della realizzazione delle opere portuali e della darsena e realizzato e collaudato prima del rilascio del collaudo – agibilità delle opere portuali e della darsena. L'ultimo tratto della viabilità perimetrale dovrà essere realizzato e collaudato prima della presentazione del certificato di agibilità delle U.M.I. private retroporto ed in particolare della U.M.I. 2" (art. 2 comma 3);
- le opere relative a viabilità parcheggi e verde pubblico articolate in lotti devono essere realizzate secondo le tempistiche dettate nella Convenzione e contestualmente alla realizzazione delle U.M.I. private;

**Considerato** che gli atti di Convenzione sopradescritti prevedono la cessione gratuita da parte del soggetto attuatore al Comune o agli enti gestori dei servizi .. "delle aree destinate a parcheggio e a verde pubblico di standard" e delle opere di urbanizzazione previste dal Piano, comprese le

fognature, i sottoservizi, le illuminazioni pubbliche e le altre opere “meglio descritte” negli elaborati grafici del Piano di Recupero (art. 4 comma 1 Convenzione Rep. n. 54969/2007);

**Accertata** in virtù delle considerazioni illustrate e di quanto più dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica All. 1 al presente provvedimento, l'importanza che il Comune ha riconosciuto alle opere di realizzazione della viabilità perimetrale e delle reti dei servizi (i lavori di realizzazione della suddetta viabilità risultano propedeutici alla chiusura al transito veicolare della viabilità preesistente e alla successiva trasformazione della stessa nella “passeggiata” a mare individuata quale obiettivo prioritario delle trasformazioni urbanistico – edilizie previste dal Piano di Recupero);

**Rilevato** che ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero (per il quale è stata espressamente indicata la scadenza al 14/12/2016), il Comune ha reso “disponibili” le aree di sedime stradale già di proprietà comunale, le altre aree di proprietà interessate e le aree demaniali marittime (Concessione demaniale marittima Rep. 55362 Fascicolo n. 252 del 17/05/2010) dallo stesso gestite (art. 4 comma 2 Convenzione Rep. n. 54969/2007);

**Accertato**, in particolare, che il Comune ha reso disponibili le aree di proprietà oggetto della Convenzione con Determinazione D13 n. 822 del 26/09/2007 consentendo nelle more delle procedure di cessione formale “l'immissione in possesso ai fini della celere attuazione degli interventi di bonifica...”;

**Rilevato** che secondo quanto riportato al comma 4 dell'art. 4 della Convenzione Rep. n. 54969/2007 il valore complessivo delle aree di proprietà comunale oggetto di cessione onerosa è stato determinato in € 3.706.876,93 tenuto conto del costo/mq delle aree identificate catastalmente nella stessa Convenzione e nella successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2010 (Piano di Recupero Porto di Marina di Pisa – Stima definitiva aree di proprietà comunale), fatta salva la “misurazione in sede di attuazione del Piano in questione” delle particelle catastali indicate “sia per quanto riguarda l'intestazione, sia per quanto riguarda la consistenza” (c.f.r. pag. 7 Convenzione Rep. n. 54969/2007);

**Valutati** i contenuti del ricorso depositato al TAR Toscana (R.G. n. 1048/2016) in data 27/07/2016 dal Comune di Pisa avverso le Società Boccadarno Porto di Pisa spa e Boccadarno Village spa e nei confronti della Provincia di Pisa (proprietaria di alcune delle aree oggetto del Piano di Recupero), per contestare il mancato rispetto delle obbligazioni assunte quale accordo procedimentale ex art. 11 della Legge n. 241/90 e s. m. e i., visto che nonostante i ripetuti solleciti (nota prot. n. 4007 del 6710/2010, nota prot. n. 42793 del 28/10/2011 e successiva nota del 27/04/2012) e l'accertamento dell'avvenuta trasformazione di parte delle aree di proprietà comunale, le Società interessate non avevano provveduto all'acquisto delle aree di proprietà comunale oggetto degli atti convenzionali sopradescritti (come più dettagliatamente illustrato nelle Relazioni All. 1 e 2 al presente provvedimento);

**Rilevato** che il soggetto attuatore ha avviato procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Pisa e che con nota prot. n. 26615/2019 la Società Boccadarno Porto di Pisa spa ha dichiarato il “sostanziale completamento delle opere di prevalente interesse pubblico” e l'avvenuta esecuzione nel rispetto degli obblighi assunti e degli atti autorizzativi degli interventi di:

- Bonifica e risanamento ambientale dell'area degradata,

- Realizzazione di strade perimetrali e rotatorie,
- Realizzazione area camper e parcheggio,
- Realizzazione del porto turistico,
- Realizzazione di camminamenti e passeggiate panoramiche pubbliche;

**Considerato** che il Tribunale con Decreto del 15/11/2018 ha disposto l'apertura di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al miglior offerente di tutto il terreno edificabile di proprietà della Boccadarno Porto di Pisa spa e ha disposto l'obbligo per l'eventuale aggiudicatario di depositare al momento del trasferimento della proprietà idonea polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti con l'offerta;

**Visti** i sottoindicati Permessi a Costruire rilasciati al soggetto attuatore e aventi per oggetto quanto nel seguito specificato:

- Permesso di Costruire n. 5/2009 del 30/01/2009: Realizzazione di opere di urbanizzazione (1° lotto – viabilità primaria) in Pisa, Località Marina di Pisa, in parziale attuazione del Piano di Recupero area Ex Motofides,
- Permesso a Costruire n. 14/2010 del 19/05/2010 (e successiva Variante approvata con Determina n. 774/2012): Realizzazione di porto turistico in località Marina di Pisa,
- Permesso di Costruire n. 18/2013 del 26/06/2013: Realizzazione di porto turistico in località Marina di Pisa – Variante seconda e proroga del Permesso di Costruire n. 14/2010,
- Permesso a Costruire n. 19/2013 del 27/06/2013: Realizzazione di opere provvisorie a servizio del porto turistico in Località Marina di Pisa, alla foce del Fiume Arno (consistenti in parcheggi, servizi igienici e locale tecnico), in Via Barbolani e Via della Foce nelle aree distinte al Catasto Terreni al Fg. 61 mapp. 272 (parte), al Fg. 62 mapp. 605 (parte), 330 (parte), al Fg. 66 mapp. 25 (parte), 27 (parte), 28 (parte), 31 (parte) e 322 (parte),
- Permesso a Costruire n. 25/2013 in data 01/08/2013: Realizzazione di opere di urbanizzazione in Pisa, località Marina di Pisa, Via Maiorca, a parziale attuazione del Piano di Recupero dell'area Ex Motofides;

**Rilevato che:**

- le opere di cui al Permesso a Costruire (Pdc) n. 5/2009 garantite da specifica polizza fidejussoria risultano oggetto del Verbale di collaudo del 25/11/2011 da cui emerge la sostanziale conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato salvo per quanto concerne opere accessorie e spazi a verde;
- le opere realizzate in virtù del PdC n. 25/2013 e garantite da polizza fidejussoria di importo di € 750.756,20 risultano (nonostante la loro importanza ai fini della corretta attuazione del Piano di Recupero, come da considerazioni già illustrate) non collaudate e non collaudabili;
- le opere provvisorie a servizio del porto turistico in Località Marina di Pisa di cui al Permesso a Costruire n. 19/2013 del 27/06/2013 avrebbero dovuto essere rimosse entro il 14/12/2016 in conformità a quanto stabilito nella Delibera Giunta Comunale n. 67/2013 e a garanzia di quanto sopra è stata richiesta e presentata polizza fidejussoria di importo pari a € 70.533,00;
- i suddetti permessi a costruire risultano decaduti e “non definiti” in quanto privi di specifiche certificazioni di fine lavori e conseguente agibilità dei manufatti realizzati (alcune delle opere sono comunque oggetto della visita di collaudo della commissione costituita in virtù degli articoli 8 e 9 della Concessione Demaniale Rep. n. 55362/2010);

**Considerato** che con nota ns. prot. n. 70156 del 21/06/2022 e successiva nota prot. n. 11004 del 23/06/2022 la Società Na.Mi.Ra ha comunicato l'intenzione di definire in via transattiva il ricorso depositato al TAR Toscana in data 27/07/2016 dal Comune di Pisa avverso le Società Boccadarno Porto di Pisa spa e Boccadarno Village spa, previa sottoscrizione di accordo per l'acquisto delle

aree di proprietà del Comune di Pisa, inserite entro il perimetro del Piano di Recupero in esame e il completamento delle opere di urbanizzazione sopradescritte;

**Tenuto conto** degli esiti degli accertamenti tecnici (di cui alla Determina n. 715/2022) e dei rilievi catastali eseguiti così come più dettagliatamente descritto nella Relazione All. 2 al presente provvedimento;

**Vista** la Relazione Istruttoria All. 3 al presente provvedimento, redatta dall'Avvocatura Civica e avente per oggetto in particolare le condizioni e le somme esigibili dall'Amministrazione Comunale a esito del concordato preventivo e del contenzioso amministrativo;

**Vista** la proposta di accordo trasmessa dalla Società Na.Mi.Ra con prot. n. 11004 del 23/06/2022 ai fini della definizione del contenzioso amministrativo di cui al ricorso depositato al TAR Toscana in data 27/07/2016 (All. 4 al presente provvedimento);

**Ritenuto** dover sottolineare che:

- l'Amministrazione Comunale non ha adottato provvedimenti di carattere urbanistico volti a disciplinare in modo diverso le aree oggetto del presente provvedimento, salvo quanto disposto dall'art. 77 della Disciplina di Piano del PSI;
- con la Variante di monitoraggio adottata nel 2015 e approvata nel 2017 sono stati in particolare confermati i contenuti del Piano di Recupero disciplinando l'area con la Scheda Norma 38.C inclusa fra quelle "attuate o in corso di attuazione";
- dalla documentazione in atti emerge l'interesse dell'Amministrazione Comunale al completamento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di Recupero approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 89/2006 e quindi all'adempimento degli obblighi convenzionali di cui alla Convenzione Rep. n. 54969/2007 in merito alla realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione;
- in considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana in merito all'opportunità/necessità di reperire entro il perimetro delle aree già oggetto del Piano di Recupero adeguate aree a standard nautici e per servizi e attrezzature di base a terra (nota prot. n. 49729 del 27/05/2020), in fase di valutazione preliminare dell'ipotesi transattiva proposta dalla Società Na.Mi.Ra, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito ed è stata richiesta la presentazione di adeguate polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione delle opere di riconosciuto interesse pubblico (come indicato anche nella Relazione Tecnica All. 1 al presente provvedimento);
- in data 7/03/2022 con prot. n. 24962/2022 la Soc. Na.Mi.Ra ha richiesto conferma della perdurante validità del Piano attuativo e della Convenzione Urbanistica per il Porto di Marina di Pisa;
- in data 17/05/2022 la Direzione competente ha comunicato che "i termini di validità del Piano, per espresso accordo delle parti ..... sarebbero decorsi in data 14/12/2016 ..." e che stante l'avvenuta realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione previste lo stesso è da considerarsi ultrattivo e attuabile secondo le disposizioni della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. e dell'art. 17 della Legge n. 1150/1942 e s. m. e i.;

- la suddetta comunicazione è oggetto di ricorso al TAR (notificato in data 14/07/2022 e depositato in data 06/09/2022) e del parere pro-veritate reso dal Prof. Avv. Mario Chiti con prot. n. 102878/2022;
- dal suddetto parere emerge la conferma della posizione assunta dal Comune in merito alla validità del Piano attuativo e la possibilità di addivenire comunque alla stipula dell'atto transattivo in esame;

**Ritenuto** dover precisare che a seguito degli accertamenti catastali e delle verifiche “in merito alla consistenza e all'intestazione” delle aree di proprietà comunale indicate nella Convenzione Rep. n. n. 54969/2007 in esame è stato accertato il mancato espresso inserimento del lotto catastalmente individuato al Fg. 66 mapp. 332 di superficie pari a mq 625 (come dettagliatamente descritto nella Relazione All. 2 al presente provvedimento) negli atti convenzionali e quindi nel ricorso al TAR R.G. n. 1048/2016 e nella proposta pervenuta con prot. n. 11004 del 23/06/2022;

**Considerato** che con pec prot. n. 105951 del 15/09/2022 la Società Na.Mi.Ra ha manifestato l'interesse ad acquisire anche il suddetto lotto trattandosi di area inserita entro il perimetro del Piano di Recupero originario;

**Visto** il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b.6), del D. Lgs. n. 267/2000 e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 5);

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

**Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 133 del 26/05/2022 di Assegnazione del PEG e ricognizione delle “Attività” di competenza delle diverse Direzioni;

**Ritenuto** opportuno concedere al presente l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, onde consentire la definizione dell'accordo e del contenzioso avviato con il Ricorso al TAR Toscana depositato in data 27/07/2016.

**Visti** il parere tecnico reso dal Dirigente della Direzione 10 “Urbanistica, Edilizia Privata, Espropri, Grandi Interventi Edilizia Residenziale Pubblica” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere contabile reso dal Dirigente della Direzione 03 “Finanze, Provveditorato, Aziende, Servizi assicurativi” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, allegati al presente atto;

**Visto** il parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del ... allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 6);

## **DELIBERA**

1. **di riconoscere** per le ragioni di cui in premessa e alla luce delle Relazioni sopradescritte l'opportunità e la convenienza per l'Ente di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo

oggetto del presente provvedimento e allo stesso allegato quale parte integrante e sostanziale (All 4);

2. **di precisare** che il suddetto accordo dovrà essere stipulato nella forma dell'atto pubblico in conformità alle disposizioni;
3. **di approvare** pertanto, fermo restando quanto sopra precisato, il suddetto schema di accordo All. 4 al presente provvedimento;
4. **di autorizzare** pertanto e per quanto di competenza la cessione alla Società Na.Mi.Ra delle aree "non trasformate" e/o non destinate a opere di urbanizzazione già oggetto di collaudo, così come individuate nel suddetto Allegato 4 e nella Relazione Allegato 2 al presente provvedimento;
5. **di autorizzare** per le ragioni di cui in premessa e alla luce degli accertamenti tecnici descritti nella Relazione All. 2 al presente provvedimento la cessione dell'area identificata al Fg. 66 mapp. 332 in quanto interna al perimetro del Piano di Recupero originario e oggetto di specifiche previsioni;
6. **di dare mandato** alla Dirigente della Direzione 10 di procedere ai successivi adempimenti di competenza e alla sottoscrizione dell'atto di transazione e dell'atto di cessione delle aree sopradescritte;
7. **di dare atto** che all'accertamento delle entrate conseguenti all'attuazione della presente determinazione si provvederà con successive determinazioni della Direzione 10, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del Regolamento di contabilità.

### **Indi IL CONSIGLIO COMUNALE**

Onde consentire la definizione dell'accordo e del contenzioso avviato con il Ricorso al TAR Toscana depositato in data 27/07/2016.

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.